

Allegato "A" al n° 14.428 di raccolta.

"ASA S.p.A - Azienda Servizi Ambientali"

Statuto della società con modello di governo "dualistico" che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio

1- Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1. - Denominazione

E' costituita una società per azioni con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

La società è denominata "A.S.A. Azienda Servizi Ambientali - S.p.A", siglabile "ASA S.p.A."

ASA S.p.A. è una società mista, partecipata dal Comune di Livorno e da altri Comuni vicini (Soci Pubblici), costituita principalmente per la gestione di servizi pubblici nel settore idrico e della distribuzione del gas.

A seguito di gara ad evidenza pubblica il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale è stato acquisito da un socio privato. In sintonia con la disciplina Comunitaria e nazionale il Socio privato svolge compiti operativi che si sostanziano nell'esercizio di poteri gestionali nell'ambito del Consiglio di Gestione.

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Livorno.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di gestione dopo aver sentito il parere del Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di gestione è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di gestione dopo aver sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.


1.3 - Oggetto

La società ha per oggetto in Italia e all'estero l'impianto e la gestione dei seguenti servizi:

1. captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e industriali, raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi di depurazione, raccolta e collettamento delle acque meteoriche, trasporto conto/terzi per svuotatura pozzi neri;

2. acquisto e distribuzione di gas metano, gestione delle risorse energetiche, produzione di energia, distribuzione del calore;

3. manutenzione delle reti stradali, ³⁵ illuminazione pubblica e della segnaletica, compresi i sistemi di regolazione del



traffico;

4. progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione ed esercizio di reti ed impianti per telecomunicazioni e la prestazione di ogni servizio nel settore delle telecomunicazioni.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La società, non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 ter, comma secondo, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

La società può acquistare azioni proprie nei limiti e nelle previsioni degli artt. 2357 e 2357 bis c.c.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

1.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

2. - Capitale sociale e quote

2.1 - Capitale e Strumenti finanziari

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 28.613.406,93

(ventottomilione seicento ³⁶dicimilaquattrocentosei virgola novantatre). Il capitale sociale è diviso in azioni ai sensi dell'art. 2346 Codice civile del valore nominale di Euro 10,59

(dieci virgola cinquantanove) cadauna.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

2.2. Obbligazioni/strumenti finanziari

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di gestione, con verbale redatto da un notaio, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di gestione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del Capo V, Titolo V, Libro V, del Codice civile.

2.3 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 - bis e ss. c.c..


La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di gestione sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.


2.4 - Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di gestione i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti relativi alle azioni già emesse.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni





dal deposito della deliberazione assembleare salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società. Fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione le Banche e/o gli istituti di credito non possono esercitare il diritto di voto.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale del diritto di opzione il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle azioni in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

2.5 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società o la proroga della durata della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- i) la mancata liquidazione della società che sia stata richiesta da un socio per giustificati motivi;
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi pre-



viste dall'articolo 2497 - quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione alla introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di gestione mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.


Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza e dell'organismo incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è esercitato il recesso, con il limite massimo del valore di mercato delle azioni quale risulta da operazioni sulle stesse compiute nei tre anni precedenti alla data di esercizio del recesso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale il recesso è esercitato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso è esercitato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che



provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

Il Consiglio di gestione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dal Consiglio di gestione anche presso terzi, per il tramite di un procedimento ad evidenza pubblica coerente con la natura dei servizi pubblici che costituiscono l'oggetto della società.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

2.6 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci su richiesta del Consiglio di gestione e con il parere favorevole del Consiglio di sorveglianza, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa in materia.

2.7 - Azioni

Le azioni sono nominative. Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Possono essere emesse azioni di godimento nel caso di riduzione del capitale sociale esuberante con rimborso al nominale



delle azioni.

La società può emettere azioni fornite di diritti diversi, con particolare riferimento ad azioni correlate ai vari settori di attività nei quali si svolge la vita sociale. In particolare, potranno essere emesse azioni che attribuiscono diritti patrimoniali collegati ai risultati raggiunti nello svolgimento di particolari attività sociali e diritti amministrativi limitati allo svolgimento di particolari attività sociali. In tal caso, dovranno essere previsti i criteri per individuare i costi ed i ricavi relativi alle diverse categorie di azioni, anche per il tramite della istituzione di contabilità separate. In ogni caso, le azioni correlate potranno consentire la distribuzione di utili, solo ove dal bilancio risulti un saldo attivo, dedotto quanto deve essere accantonato a riserva obbligatoria.

Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

2.8 - Trasferimento della azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.


La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia eccezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, o azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono



comprese la successione legittima o testamentaria a titolo universale o particolare, di persona fisica socia.
Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione, portante sulla totalità delle azioni offerte a pena di nullità, con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunziatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, da regolarsi con le medesime modalità di cui alla comunicazione inviata ⁴² dalla parte venditrice all'organo amministrativo.



Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accettati l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine sopra indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunciatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denunciatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale azioni acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di gestione dovrà pronunciarsi senza indugio e senza indugio attivare la decisione del Consiglio di sorveglianza.

L'organo amministrativo delibera con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio di gestione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il



socio potrà trasferire le azioni.

Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 - ter c.c..

Al tal fine, il Consiglio di gestione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di sessanta giorni dall'invio della suddetta lettera.

L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Le disposizioni del presente articolo relative al diritto di prelazione ed al diritto di gradimento non si applicano nel caso il trasferimento della partecipazione avvenga a favore di società controllata (direttamente o indirettamente) dal Socio o dal soggetto che controlla il Socio.

2.9 - Vincoli sulle azioni

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso del Consiglio di sorveglianza.

Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 c.c.

Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

3 - Assemblea dei soci

3.1 - Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di sorveglianza ed il compenso loro spettante, la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile e l'adozione, ove ritenuto opportuno dall'assemblea stessa, del regolamento chiamato a disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari.

L'assemblea annuale sarà competente per l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio di sorveglianza o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio di gestione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla ~~sulla~~ sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita



dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3.2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di gestione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza non presenti.

Il Consiglio di gestione deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare sugli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio di gestione.

3.3 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza potranno essere regolate con il regolamento dei lavori assembleari di cui al punto 3.1. che precede.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., da chi non sia componente del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza, dipendente della società o delle società controllate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

3.4 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio

di sorveglianza o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

3.5 - Costituzione e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia, anche in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea, sulle proposte di modificazione degli artt. 2.8, 3.5, 4.3, 5.4 e 5.5 del presente statuto.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

4 - Consiglio di sorveglianza

4.1 - Composizione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di sorveglianza è composto da un numero fisso di undici membri scelti anche fra non soci, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci; i componenti restano in carica per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.



Non possono essere nominati componenti del Consiglio di sorveglianza le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, i componenti del Consiglio di gestione, coloro che sono legati da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuite o da altri rapporti di natura patrimoniale con la società, con le società da questa controllate o con le società che la controllano e con quelle sottoposte a comune controllo, le persone che esercitano direttamente o tramite società alle quali siano legate da rapporti di controllo o di collaborazione, lavorativa o professionale o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

I componenti non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né fare parte di organi amministrativi in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Almeno un componente deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I componenti il Consiglio di sorveglianza sono revocabili in qualunque tempo dall'assemblea ordinaria dei soci unicamente per giusta causa.

Il Presidente convoca il Consiglio di sorveglianza, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

4.2 - Responsabilità dei componenti

I componenti del Consiglio di sorveglianza sono solidalmente responsabili con i componenti del Consiglio di gestione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto.

4.3 - Nomina e sostituzione dei componenti

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avverrà sulla base di una o più liste presentate dai *Soci Pubblici*, e della lista presentata dal *Socio Privato*, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Dalle liste presentate dai *Soci Pubblici* sono tratti numero sette componenti del Consiglio di Sorveglianza; dalla lista presentata dal *Socio Privato* sono tratti i restanti numero quattro componenti.

Ciascun socio potrà esprimere il suo voto per una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate dai *Soci Pubblici* saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, e così di seguito, fino al numero dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto

e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i sette candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato sino al numero di consiglieri stabilito dall'assemblea ordinaria.

Qualora si sia proceduto alla nomina degli amministratori con le modalità del voto di lista sopra previsto e nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più Amministratori, i restanti Consiglieri, nell'ipotesi di cooptazione, e l'Assemblea, nell'ipotesi di nomina, devono cooptare e nominare un soggetto scelto tra quelli già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore da sostituire.

Ove vengano a mancare i candidati già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore, da sostituire, dovrà essere convocata l'Assemblea perché proceda all'integrazione del Consiglio fatti salvi i principi di cui sopra.

La carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza è assunta dal candidato indicato con il numero uno nella lista presentata dai **Soci Pubblici** che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La carica di Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è assunta dal candidato indicato con il numero uno nella lista presentata dal **Socio Privato**.

4.4. Riunioni e deliberazioni del Consiglio di sorveglianza

Il Consiglio di sorveglianza si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, i quali nella richiesta di convocazione dovranno indicare anche l'elenco delle materie da trattare nella adunanza di cui sollecitano la fissazione, senza che il Presidente possa opporsi alla trattazione di alcuno di tali argomenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parziale eccezione di quanto disposto nel comma che precede, il Consiglio di sorveglianza elegge con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri i componenti del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza elegge i componenti del Consiglio di Gestione con un unico provvedimento assunto su

proposta:

- del Presidente, quanto alla nomina di un componente, il quale assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Gestione;
- del Vice-Presidente, quanto alla nomina di due componenti, il primo dei quali assumerà la carica di Rappresentante Legale del Consiglio di Gestione.

La convocazione è fatta dal Presidente, o dal Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, con lettera raccomandata spedita otto giorni prima, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare ed ogni documento utile a trasmettere ai consiglieri le informazioni necessarie affinché gli stessi possano assolvere agli obblighi del loro ufficio con le modalità previste dalla legge. Il telefax o la posta elettronica la cui ricezione sia stata confermata possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di sorveglianza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di sorveglianza, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti.


Il voto non può essere dato per rappresentanza.


Qualora il numero dei componenti fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

La delibera del Consiglio di sorveglianza che approva il bilancio può essere impugnata dai soci.

4.5. - Competenze del Consiglio di sorveglianza

Il Consiglio di sorveglianza approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato salvo quanto di competenza dell'assemblea; nomina e revoca, unicamente per giusta causa, i membri del Consiglio di gestione e determina il compenso senza determinare le modalità di ripartizione dello stesso; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento; promuove l'a-





zione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di gestione; presenta la denuncia al Tribunale se vi è fondato sospetto che ci sia violazione dei doveri da parte del Consiglio di gestione; riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; esprime il proprio parere al Consiglio di gestione nei casi previsti dal presente statuto ed ogni volta che il Consiglio di gestione ritenga di chiederlo.

I componenti il Consiglio di sorveglianza possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di gestione devono partecipare alle assemblee dei soci.

4.6. - Compenso al Consiglio di sorveglianza

Il compenso annuale al Consiglio di sorveglianza è determinato dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di sorveglianza.

5 - Il Consiglio di gestione

5.1 - Consiglio di gestione

La gestione dell'impresa sociale è esclusivamente affidata ad un Consiglio di gestione composto da tre membri scelti anche fra non soci, nominati dal Consiglio di sorveglianza; i componenti restano in carica per non più di tre esercizi scadendo in tal caso il dì della riunione del Consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di gestione: le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, i componenti il Consiglio di sorveglianza, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

I componenti non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere componenti degli organi amministrativi in società concorrenti salvo autorizzazione del Consiglio di sorveglianza.

I componenti il Consiglio di gestione sono revocabili dal Consiglio di sorveglianza e/o dall'assemblea ordinaria dei soci unicamente per giusta causa.

Il Presidente, se questo non è nominato dal Consiglio di sorveglianza viene nominato dal Consiglio di gestione.

Il Consiglio di gestione è competente ad attribuire le deleghe ai suoi componenti.

5.2 - Responsabilità dei componenti il Consiglio di gestione

I componenti del Consiglio di gestione sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quei componenti



che abbiano fatto constatare il proprio dissenso dandone notizia per iscritto al Consiglio di sorveglianza.

I componenti il Consiglio di gestione rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

5.3 - Decadenza del Consiglio di gestione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti l'intero Consiglio di gestione decade automaticamente e il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina del nuovo Consiglio di gestione, con le modalità indicate all'art. 4.4. Il Consiglio di gestione decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di gestione ed è competente per l'ordinaria amministrazione.

5.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o il Rappresentante legale lo giudichino necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Rappresentante legale con lettera raccomandata spedita otto giorni prima contenente l'indicazione degli argomenti da trattare ed ogni documento utile a trasmettere ai consiglieri le informazioni necessarie affinché gli stessi possano assolvere agli obblighi del loro ufficio con le modalità previste dalla legge. Il telex o la posta elettronica la cui ricezione sia stata confermata possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Il Consiglio è validamente costituito purché siano presenti tutti i suoi componenti. Ove il Consiglio di gestione convocato per decidere sullo stesso ordine del giorno non possa validamente costituirsi per più di due volte consecutive, l'adunanza successiva, convocata a non meno di cinque giorni dalla precedente - dieci giorni nel periodo feriale - è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, ad eccezione dei casi in cui il presente statuto preveda espressamente la presenza di tutti i componenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di gestione, qualora il Presidente o il Rappresentante legale ne accertino la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la



riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi se ha poteri di delega.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni sulle materie di seguito elencate è necessaria la presenza di tutti i componenti e l'unanimità dei voti favorevoli:

- a) approvazione del piano strategico pluriennale;
 - b) determinazione dei compensi e degli emolumenti dei consiglieri, con riferimento ad eventuali incarichi speciali ex art. 2389, secondo comma, c.c.;
 - c) contratti che la società debba stipulare con i soci o società direttamente o indirettamente correlate ai soci. Per parti correlate si intendono le fattispecie individuate nell'International Accounting Standard (IAS) n. 24;
 - d) emissione di obbligazioni non convertibili, convocazione di assemblea straordinaria per emissione di obbligazioni non convertibili;
 - e) costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare;
 - f) acquisizione o cessione di partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative per un importo superiore a cinque milioni di euro;
 - g) acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda per un importo superiore a cinque milioni di euro;
 - h) conferimento di deleghe di poteri a terzi estranei al consiglio di gestione;
 - i) apertura di linee di credito o il rilascio di garanzie, sotto qualsiasi forma, per un importo superiore a due milioni di euro;
 - j) costituzione, acquisto, cessione di diritti reali o personali di godimento su beni immobili per un importo superiore a due milioni di euro;
 - k) partecipazione a gare dall'aggiudicazione delle quali possa conseguire un esborso da parte della società superiore a cinque milioni di euro a titolo di corrispettivo ovvero quale sommatoria degli investimenti e spese necessari per far fronte agli obblighi di aggiudicazione;
 - l) definizione di qualsiasi indirizzo strategico in materia di controllo della qualità dei servizi offerti ivi compresa l'approvazione e modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;
 - m) nomina del Direttore Generale, su proposta del Presidente.
- L'importo di cui ai punti f) e g) deve intendersi per singola operazione ed in ragione di anno ed include anche la posizione finanziaria netta - calcolata in relazione alla quota da acquistare - della società ovvero dell'azienda o del ramo d'azienda.



Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di sorveglianza è legittimato a impugnare le delibere del Consiglio di gestione.

5.5 - Poteri e doveri del Consiglio

Il Consiglio di gestione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere, sotto il controllo del Consiglio di sorveglianza, tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati al Consiglio di sorveglianza e all'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di gestione può sempre impartire direttive al consigliere delegato e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Il Presidente o il Rappresentante legale convocano il Consiglio di gestione, ne fissano l'ordine del giorno. Il Presidente, o in sua assenza il Rappresentante legale, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di gestione di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione.

I componenti del Consiglio di gestione delegati riferiscono al Consiglio di sorveglianza ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.


Ciascun componente il Consiglio di gestione può chiedere ai componenti delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il componente delegato intende compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di gestione.

Il Consiglio di gestione riferirà al Consiglio di sorveglianza ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Consiglio di sorveglianza lo richieda sull'andamento generale della gestione e sulla prevedibile evoluzione sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. Deve inoltre fornire tutte le operazioni che il Consiglio di sorveglianza riterrà opportuno richiedere.

5.6 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Rappresentante legale ed ai componenti del Consiglio di gestione delegati nell'ambito delle deleghe.

Il Consiglio di gestione, nella prima adunanza successiva alla



propria nomina, elegge, a maggioranza dei suoi componenti e senza che in caso di parità prevalga il voto del Presidente, il consigliere che avrà la qualifica di Rappresentante legale della Società.

Il Rappresentante legale e i componenti delegati possono rilasciare procure per singoli atti nei limiti dei poteri loro conferiti.

I limiti dei poteri dei componenti delegati non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi gli ha compiuti.

5.7 - Compenso al Consiglio di gestione

Il compenso annuale al Consiglio di gestione è determinato dal Consiglio di sorveglianza al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di gestione. La remunerazione dei componenti investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.

Il compenso ai componenti il Consiglio di gestione può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato dall'assemblea azioni di futura emissione.

5.8 - Direttori generali

Il Consiglio di gestione, sentito preventivamente il Consiglio di Sorveglianza, può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità dei componenti il Consiglio di gestione si applicano anche ai direttori generali.

6 - Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico del controllo contabile, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7 - Bilancio ed utili

7.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di gestione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

7.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti ⁵⁴ salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previ-



sione dell'art. 2353 c.c. per le azioni di godimento.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di gestione.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

Il Consiglio di gestione potrà durante il corso dell'esercizio distribuire agli azionisti acconti sul dividendo solo se la società è assoggettata per legge al controllo contabile di una società di revisione.

8 - Scioglimento e liquidazione

8.1 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni del Consiglio di gestione.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi, ad amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2353 c.c. per le azioni di godimento.

9 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili

relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri indipendenti. L'indicazione di tutti e tre i membri del Collegio verrà effettuata, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale dove ha sede la Società, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città dove ha sede la Società.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

10 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato: Fabio Baldassarri, Francesco Paolo Tamma notaio.

La presente copia, composta di sette fogli
e' conforme all'originale, munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Rosignano Marittimo, otto luglio 2010

Registrato con procedura telematica all'ufficio delle

Entrate di Livorno il 8 luglio 2010

al n 7006

€ 324,00

